

# **Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Ferrara APS**

## **in forma abbreviata "ARI Ferrara APS"**

### **STATUTO**

Approvato da Assemblea Generale Straordinaria ARI Ferrara del 28/02/2021

#### **Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI – Sezione di Ferrara A.P.S." (anche detta ARI Ferrara APS).

Il 9 dicembre 1923 nasce la Società Ferrarese Amici delle Radiocomunicazioni che confluisce come Sezione di Ferrara nella Associazione Radiotecnica Italiana fondata il 1 gennaio 1927. La Associazione Radiotecnica Italiana viene eretta in Ente Morale con D.P.R. 10/01/1950. Nel 1977 la Associazione Radiotecnica Italiana viene rinominata in Associazione Radioamatori Italiani, sempre con la sezione di Ferrara afferente.

ARI Ferrara APS ha attualmente la propria sede legale ed operativa a Ferrara in Viale Alfonso I D'Este n.7. Le successive variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporteranno necessariamente variazioni di statuto, ma potranno essere effettuate con verbale di Assemblea e comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o registri ai quali è iscritta.

#### **Art. 2 – COMPETENZE**

ARI Ferrara APS ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

#### **Art. 3 – SCOPI**

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

1. Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
2. Riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori e tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche;
3. Promuovere gli studi scientifici in campo radiantistico con esperimenti e prove;
4. Fornire servizi ai soci quali l'utilizzo della biblioteca, del laboratorio tecnico e gli apparati dell'associazione;
5. Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
6. Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo, direttamente o con la struttura dedicata e gestita dall'ARI Ferrara APS.
7. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le

previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

L'ARI Ferrara APS svolge la propria attività in prevalenza con il Comitato Regionale con il quale si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE**

L'ARI Ferrara APS è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi.

In nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO**

L'ARI Ferrara APS trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. quote e contributi degli Associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
7. erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- A. dalla biblioteca;
- B. da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- C. da beni mobili, arredi e cancelleria;
- D. da beni immobili;
- E. da tutto ciò che non è espressamente previsto alle lettere precedenti, ma che risulta nelle proprietà dell'ARI Ferrara APS.

Il patrimonio di ARI Ferrara APS, comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 6 – SOCI**

Sono soci di ARI Ferrara APS tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali. Ulteriori requisiti per lo svolgimento di servizio attivo all'interno dell'associazione possono essere previsti da un regolamento interno.

Si distinguono in Soci effettivi e Soci juniores. I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, ma, non avendo raggiunto la maggiore età, non possono prendere parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Tutti i Soci maggiorenni hanno gli stessi diritti e doveri.

I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.

I Soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.

I Soci che abbiano subito condanne definitive per reati dolosi, non possono far parte dell'Associazione.

## **Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

ARI Ferrara APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da ARI Ferrara APS in cui il volontario è socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attività volontaria.

## **Art. 8 – AMMISSIONE E QUOTE**

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

ARI Ferrara APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'ARI Ferrara APS e, se il Consiglio Direttivo della Sezione ARI Ferrara APS esprime un parere favorevole, l'iscrizione viene successivamente inoltrata ad ARI Nazionale.

Tale procedura si rende necessaria per assicurare a tutti i Soci iscritti i servizi e l'assistenza riservati alla base associata dal "sodalizio ARI" in tutti i diversi livelli operativi, Nazionale, Regionale e Locale.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e della eventuale immatricolazione. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere immediatamente comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica con le relative motivazioni entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

## **Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I Soci dell'ARI Ferrara APS, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

1. a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee di ARI Ferrara APS;
2. a ricevere le eventuali pubblicazioni di ARI Ferrara APS;
3. a servirsi della biblioteca di ARI Ferrara APS secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
4. ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI nazionale;
5. ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di ARI Ferrara APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di ARI Ferrara APS;
6. di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di ARI Ferrara APS, contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI;
7. ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

I Soci dell'ARI Ferrara APS, sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

## **Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE**

La qualità di Socio dell'ARI Ferrara APS si perde per decesso, recesso o per esclusione:

1. Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'ARI Ferrara APS. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere inviata anche mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione indirizzata al Presidente dell'ARI Ferrara APS ed alla Segreteria Generale dell'ARI entro e non oltre il 30 Novembre.
2. Il Consiglio Direttivo dell'ARI Ferrara APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi. L'azione disciplinare verrà comunicata al Comitato Regionale dell'Emilia Romagna per i successivi provvedimenti.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata. L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza ARI Ferrara APS.

Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità di iscrizione ad ARI Ferrara APS.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

## **Art. 11 – ORGANI**

Sono organi dell'ARI Ferrara APS:

1. L'Assemblea dei Soci dell'ARI Ferrara APS;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio Sindacale.

## **Art. 12 – COMPOSIZIONE**

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci effettivi ARI iscritti all'ARI Ferrara APS in regola con il pagamento della quota associativa annua.

## **Art. 13 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente una volta all'anno normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindacale o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio, o il rendiconto economico per cassa, consuntivo e preventivo; agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 01 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale dell'ARI Ferrara APS;
2. delibera le modifiche dello Statuto;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale;
5. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
6. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

All'Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, e la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'ARI Ferrara APS,
- b) la relazione del Collegio Sindacale sulla gestione contabile dell'ARI Ferrara APS,
- c) l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

Il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, devono essere trasmessi ai soci con la convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, verrà eletto tra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai Soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata non prima del giorno successivo alla prima.

E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrerà acquisire, in proprio o per delega,

- in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati,
- in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **Art. 14 – POTERI**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

## **Art. 15 – COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali, in numero di 5 (cinque).

Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere. Questi potrà anche non far parte del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante di ARI Ferrara APS che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il nuovo Presidente di ARI Ferrara APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell'ARI nazionale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

## **Art. 16 – ELEZIONI**

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo lettera semplice e/o posta elettronica a ciascun Socio:

1. l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i consiglieri e i sindaci;
2. l'elenco dei candidati, ove ve ne siano.

La scheda di votazione deve essere depositata nell'urna sigillata presente in Sede nei tempi e modi stabiliti dal Collegio Sindacale stesso.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale Stesso per una adeguata divulgazione.

## **Art. 17 – CONVOCAZIONE**

Di norma, il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltre via posta elettronica (e-mail) e/o altro mezzo di comunicazione.

Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.

## **Art. 18 – VALIDITA' DELLE ADUNANZE**

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza sarà presieduta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più giovane di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1).

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche mezzo modalità telematiche, (esempio: videoconferenza) e/o con l'utilizzo di eventuali ulteriori metodologie di comunicazione al momento disponibili.

### **Art. 19 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI**

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più giovane di età. La sostituzione può avvenire fino a un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

### **Art. 20 – LIBRO DEI VERBALI**

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell'Assemblea con firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Copia dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea devono essere affisse alla bacheca della Sede e/o pubblicati sul sito Web.

### **Art. 21 – LIBRO GIORNALE – LIBRO INVENTARIO – REGISTRO VOLONTARI ATTIVI PER ASSICURAZIONE – LIBRO DEGLI ASSOCIATI**

L'ARI Ferrara APS deve tenere, oltre al libro dei verbali cui al precedente Art. 20:

1. Rendiconto economico con contabilità semplice. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi con riferimento all'autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio Direttivo;
2. Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ARI Ferrara APS.
3. Registro dei volontari attivi per assicurazione.
4. Libro degli Associati.

### **Art. 22 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI**

L'ARI Ferrara APS può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 20 e 21.

### **Art. 23 – COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'ARI Ferrara APS e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l'organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

### **Art. 24 – ELEZIONI**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci eletti fra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino e non oltre tre mandati consecutivi. Le elezioni del Consiglio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo dell'ARI Ferrara APS.

### **Art. 25 – VACANZA DEI SINDACI**

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato sindaco il Socio effettivo più giovane di età. In



caso di vacanza di due sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo.

## **Art. 26 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

## **Art. 27 – PRESIDENTE**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Dipartimento per le Comunicazioni e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal C.D. di ARI Ferrara come da Art. 15 del presente Statuto.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 28 – TESORIERE E SEGRETARIO**

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione contabile dell'ARI Ferrara APS, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Per le operazioni di Straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro tempore o congiunta con il Tesoriere. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate. Della sua attività ne risponde al Collegio Sindacale.

Il Segretario provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Segretario cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni dell'Assemblea.

## **Art. 29 – SANZIONI DISCIPLINARI**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 10, i Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l'Associazione sono deferiti, con delibere del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio. L'eventuale esclusione comporta all'interessato la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 9. In ogni caso viene comunque garantito al Socio escluso il diritto di replicare agli addebiti e non può essere preclusa allo stesso la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

## **Art. 30 – SCIoglIMENTO DELLA SEZIONE**

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti al Comitato Regionale Emilia Romagna oppure ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

### **Art. 31 - RINVIO**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia. L'Assemblea, con delibera in data 28 febbraio 2021, ha autorizzato il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio Sindacale, ad apportare allo Statuto eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rivelarsi necessarie per l'iscrizione nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale o per adeguamenti richiesti dalla Legge o da ARI Nazionale.

### **Art. 32 - REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

#### **Il Presidente**

Gianluca Mazzini

#### **Il Segretario**

Teresa Salemi